

**Decreto n° 395 del 28/09/2015**

**OGGETTO**

Avviso alle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Convenzione volta a garantire la compartecipazione alla "realizzazione di attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa".

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott. Nicola Delli Quadri**

**nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0259 /Pres. dd. 24 dicembre 2014,  
giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2546 dd. 18 dicembre 2014,**

**preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnico-contabile:**

Responsabile del Procedimento Sostituta della Responsabile dott.ssa Oriella Meriggioni	Responsabile del Centro di Risorsa proponente -----
Visto digitale in data: 18/09/2015	Visto digitale in data: -----

e coadiuvato da

Direttore Sanitario dott.ssa Emanuela Fragiacomò	Direttore Amministrativo dott.ssa Cristina Turco
Visto digitale in data: 28/09/2015	Visto digitale in data: 28/09/2015
Coordinatore Sociosanitario dott. Flavio Paoletti	
Visto digitale in data: 28/09/2015	

**ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO**

**OGGETTO:** Avviso alle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Convenzione volta a garantire la compartecipazione alla "realizzazione di attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa".

Premesso che con la L.R. dd. 12/04/2012, n. 8 "*Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)*", si definisce e si promuove la terapia e l'attività assistita con gli animali, riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, al fine di assicurare il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti;

che, con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dd. 01/06/2007, n. 1317, è stato approvato il documento concernente le indicazioni per l'applicazione nella Regione F.V.G. dello "*Schema di accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*";

atteso che, con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.S.1 "Triestina" n. 24 dd. 15/01/2008, in attuazione delle indicazioni contenute nella precitata D.G.R. n.1317/2007, è stato attivato un gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività di pet- therapy;

preso atto che il Comune di Trieste da anni sostiene, per quanto di competenza, l'attività di pet-therapy a favore di utenti disabili, minori e non, che si avvalgono dei servizi sociali e sanitari distrettuali, operando in sinergia per una programmazione riabilitativa individuale il più efficace possibile;

richiamate le deliberazioni n. 293 dd. 21/09/2012 e n. 449 dd. 27/11/2013, con le quali l'A.S.S.1 (ora A.A.S. 1) ha stipulato convenzioni di durata annuale con il Comune di Trieste - Area Promozione e Protezione Sociale, per "la realizzazione di attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa", prevedendo tra l'altro, allo scopo, un cofinanziamento da parte di ciascun ente e rimanendo a cura dell' A.S.S.1 l'individuazione del soggetto più idoneo per l'effettivo svolgimento delle attività convenzionate, con conseguente erogazione del contributo a seguito della dovuta e congrua attestazione circa le attività svolte e le spese sostenute nell'ambito del progetto;

atteso che, in base alle suddette convenzioni, l'A.S.S.1 e il Comune di Trieste hanno assunto l'impegno a collaborare alla realizzazione delle summenzionate attività con un contributo annuo totale di Euro 30.000,00.-, ripartito in Euro 15.000,00.- per ciascun ente, rimanendo a cura dell'Azienda l'individuazione di un idoneo soggetto per l'effettivo svolgimento delle attività convenzionate,

l'erogazione effettiva del contributo e il compito di fornire, al Comune di Trieste, congrua attestazione circa le attività svolte e le spese sostenute nell'ambito del progetto, per la quota di competenza comunale;

atteso che, con provvedimento n. 469 dd. 29/11/2013, per le motivazioni ivi esposte e qui integralmente richiamate, si è deliberato, fra altro, di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Equilandia aiastrieste ONLUS", al fine di realizzare le attività sopraccitate, secondo lo schema allegato al medesimo provvedimento n. 469/2013 cit. e contestualmente approvato;

rilevato che, con provvedimento n. 474 dd. 29/10/2014 si è provveduto al rinnovo della convenzione sopraccitata per il periodo dal 01/11/2014 al 31/10/2015 e che pertanto tale rapporto è in scadenza a breve;

verificato ora che, visti i risultati ottenuti, sia l'A.A.S.1, sia il Comune di Trieste hanno confermato il proprio impegno a voler continuare la proficua collaborazione - mediante sottoscrizione di un nuovo accordo convenzionale - alla realizzazione di attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa, prevedendo un contributo annuo totale di Euro 30.000,00.- ripartito in Euro 15.000,00 per ciascun ente, rimanendo parimenti a cura dell'A.A.S.1 l'individuazione di un idoneo soggetto per l'effettivo svolgimento delle attività convenzionate, da svolgersi in un centro di attività equestri, presso sedi idonee ubicate nella Provincia di Trieste;

considerato che, come si evince dall'Atto Aziendale - modificato, ad ultimum, con provvedimento n. 391 dd. 22/11/2012 - l'A.S.S.1 (ora A.A.S) si impegna *"per lo sviluppo di un welfare locale e partecipato, al fine di realizzare programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute (sia strutturali che inerenti i comportamenti e gli stili di vita) e per individuare, valutare e contrastare i principali fattori di rischio individuali e collettivi"*, e pertanto *"si fa parte attiva per promuovere reti territoriali di sicurezza che vedano operative le istituzioni e gli altri soggetti dell'associazionismo, del privato sociale, del volontariato al fine di costruire un sistema sinergico di collaborazione e integrazione"*;

preso atto che il coinvolgimento attivo delle associazioni presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi economicamente sostenibili, che assicurino adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo di comunità;

richiamato l'art. 24 quater della L.R.n. 8/2003 e s.m.e i., *“Testo unico in materia di sport e tempo libero”*, che stabilisce che *“nell'ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare (...) attività atte a promuovere sani stili di vita e diffondere tra i giovani le life skills ovvero favorire le scelte consapevoli e comportamenti positivi”* e che *“sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione (...). Le attività sono promosse in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale, della Federazione dei medici sportivi, del CONI, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, agonistiche e amatoriali”*;

verificato che, come risulta dal documento di programmazione preliminare del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018, allegato alla D.G.R. n. 2670 dd. 30/12/2014, il PRP recepisce gli obiettivi sottoscritti a livello internazionale e nazionale per quanto attiene alla promozione, prevenzione e tutela della salute, e ne persegue l'attuazione attraverso programmi, tra cui risulta il *“Programma V: Promozione dell'attività fisica”*, nel cui ambito la regione FVG si propone, tra l'altro, *“un'alleanza forte con gli operatori sanitari, del territorio e dell'ospedale, come promotori e prescrittori di attività fisica”*;

considerato che, con la L.R. n. 6/2006, in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed in recepimento della Legge n. 328/2000, *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*, la Regione Friuli Venezia Giulia, per rendere effettivi i diritti di cittadinanza sociale, ha previsto la realizzazione di un sistema integrato ed organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale (art. 1), alla cui programmazione, organizzazione e gestione sono chiamati a partecipare, tra gli altri, le comunità locali (art. 2) ed in particolare, in attuazione del principio di sussidiarietà, i soggetti del terzo settore e gli altri soggetti senza scopo di lucro (art. 14);

preso atto che il quadro legislativo nazionale e regionale - in materia di associazionismo, di cooperazione sociale nonché di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - sopra richiamato appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un'offerta di welfare locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del *“no profit”*, disponendo, nel dettaglio, una serie di strumenti giuridici ed economici - convenzioni, contribuzioni, borse di formazione al lavoro, *“budget di salute”* - volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale;

richiamato che, ai sensi dell'art. 43, L. n. 449/1997, *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”*, *“Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro”*, purché tali iniziative siano *“dirette al perseguimento di interessi pubblici”*, *“escludano forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata”* e *“comportino risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”*;

che, in base al D.Lgs. 04/12/1997 n. 460, *“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”*, sono *“in ogni caso considerati ONLUS”* (art. 10), tra altri, *“le associazioni ..... e altri enti di carattere privato”*, i cui statuti o atti costitutivi prevedano lo svolgimento di attività, fra altri, nei settori *“assistenza sociale e socio-sanitaria”*, *“formazione”*, *“sport dilettantistico”*, *“promozione della cultura e dell'arte”*, *“tutela dei diritti civili”*;

ricordato che, in particolare, con provvedimento n. 813 dd. 21/12/2007, l'A.S.S. n. 1 *“Triestina”* ha deliberato, fra altro, di avvalersi, nell'ambito degli indirizzi legislativi regionali, del contributo offerto da parte delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, degli enti e delle istituzioni appartenenti al settore privato sociale ed operanti senza fini di lucro, delle organizzazioni della cooperazione sociale, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, nonché da parte di partner aziendali che, su base volontaria, condividono la necessità di intervenire attivamente per l'implementazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-sanitari, sulla scorta di appositi rapporti convenzionali che stabiliscano e disciplinino i necessari ambiti di collaborazione organizzativi e gestionali;

tenuto, peraltro, conto della disciplina normativa inerente le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. n. 289 dd. 27/12/2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ed al D.L. n. 95 dd. 6/07/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini);

considerato opportuno, quindi, nell'ambito di quanto già deliberato con il provvedimento n. 813/2007 cit., avvalersi dell'associazionismo sportivo senza fini di lucro al fine di garantire la partecipazione attiva nell'ambito dell'accordo tra il Comune di Trieste e l'A.S.S.1, volto alla *“realizzazione di attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa”*, da svolgersi in un centro di attività equestri, presso sedi idonee ubicate nella Provincia di Trieste, prevedendo

l'erogazione, a titolo di rimborso spese, di un importo massimo pari ad Euro 30.000,00.- su base annua;

dato atto che tale collaborazione avrà come obiettivo l'ampliamento dei servizi offerti all'utenza disabile e che le attività in parola saranno strutturate sotto forma di progetti individuali rivolti a individui di tutte le età, affetti da disabilità (specificatamente psichiche e psicofisiche), concordati con i Servizi sociosanitari che li hanno in cura, al fine di coadiuvare, attraverso la pratica sportiva, il recupero funzionale di menomazioni e disabilità che necessitano di interventi di tipo motorio o psicomotorio, nonché il mantenimento della motricità residua e del benessere psicofisico;

che, per l'effettuazione delle attività cui ci si riferisce, l'associazione individuata dovrà mettere a disposizione degli utenti la propria struttura organizzativa (sede di svolgimento delle attività, beni e personale), i cavalli necessari ed idonei - per caratteristiche psicofisiche - al rapporto con diverse tipologie di utenti, nonché tutte le attrezzature necessarie;

che, inoltre, ai fini della non discriminazione verso gli utenti che presentano disabilità più gravi e che necessitano di una maggiore assistenza e, pertanto, un maggior impiego di personale, l'associazione individuata dovrà impegnarsi ad applicare a tutti i partecipanti alle attività proposte, indipendentemente dal grado di disabilità, la medesima tariffa, non superiore a Euro 15,00.- (escluso l'eventuale contributo assicurativo/associativo) per singola attività (intesa come attività a cavallo individuale o in gruppo della durata di 45 minuti, alla presenza di 1 istruttore specializzato più 1 o 2 assistenti);

precisato che predetto rapporto convenzionale avrà durata di 12 mesi dalla sottoscrizione, con facoltà, da parte dell'A.A.S.1, di procedere al rinnovo per un ulteriore anno, in caso di prosecuzione dell'accordo di collaborazione e co-finanziamento da parte degli enti, nonché a fronte di una valutazione di merito da parte dei Referenti aziendali, con formale atto deliberativo, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni contrattuali, e prevederà l'erogazione, a titolo di rimborso spese per le attività svolte nell'ambito della convenzione, di un importo massimo pari ad Euro 30.000,00.-, derivante dal co-finanziamento tra A.A.S.1 (Euro 15.000,00.-) e Comune di Trieste (Euro 15.000,00.-);

ritenuto, nelle more della formalizzazione annuale dell'accordo di collaborazione tra l'A.A.S. 1 e il Comune di Trieste - Area Promozione e Protezione Sociale, di avviare il procedimento volto all'individuazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica più idonea a garantire la partecipazione alla "realizzazione di attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa", da svolgersi in un

centro di attività equestri, presso sedi idonee ubicate nella Provincia di Trieste, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui all'Avviso - con il quale, appunto, rendere noto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche l'interesse aziendale alla stipula di un rapporto convenzionale - unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

precisato che la selezione del soggetto ai fini dall'eventuale stipula del rapporto convenzionale avverrà da parte di una commissione appositamente individuata che valuterà e individuerà motivatamente, tra le Associazioni in possesso dei requisiti richiesti che abbiano manifestato il proprio interesse al convenzionamento, la più idonea in base ai parametri indicati nell'allegato Avviso;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Complessa Programmazione e Controllo Acquisti, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Coordinatore Sociosanitario;

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

### **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa:

1. di dare avvio al procedimento volto a individuare l'Associazione Sportiva Dilettantistica più idonea a garantire la "realizzazione di attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa", in compartecipazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", secondo l'Avviso e relativo allegato ("Fac-simile di manifestazione d'interesse al convenzionamento"), che, uniti al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contestualmente si approvano;
2. di pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

\*\*\*\*\*

**Il Direttore Sanitario**

dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO  
(Firmato digitalmente)

**Il Direttore Amministrativo**

dott.ssa Cristina TURCO  
(Firmato digitalmente)

**Il Coordinatore Sociosanitario**

dott. Flavio PAOLETTI  
(Firmato digitalmente)

**Il Commissario Straordinario**

dott. Nicola DELLI QUADRI  
(Firmato digitalmente)

---

Allegati: 2

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA DELLI QUADRI  
CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L  
DATA FIRMA: 28/09/2015 13:05:52  
IMPRONTA: 2585F211F420B88F0BFFE665F894B0BC03268EE4DB2487B01836AA2A61FBE06F  
03268EE4DB2487B01836AA2A61FBE06FB811AB0B7A93A0EE555B25706132CBF1  
B811AB0B7A93A0EE555B25706132CBF1B6E61A2263208315916727149A2D7A11  
B6E61A2263208315916727149A2D7A11EBCCC5C654A9ACC0CB2B2CD20E3CFB5E

NOME: CRISTINA TURCO  
CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G  
DATA FIRMA: 28/09/2015 13:09:48  
IMPRONTA: 09875647ABF98075CDC1881561CF4306B81D9A5B3E2B6E035AA10843422BF1A8  
B81D9A5B3E2B6E035AA10843422BF1A8CBF9909E8C146462646B622FFA234488  
CBF9909E8C146462646B622FFA234488FF3BF4FB72713AE29D00F4F9D95DCE22  
FF3BF4FB72713AE29D00F4F9D95DCE2251F2DF20ED082D13B10924179D9525C0

NOME: EMANUELA FRAGIACOMO  
CODICE FISCALE: FRGMNL55M46L424S  
DATA FIRMA: 28/09/2015 13:13:39  
IMPRONTA: 1A6065EE70C31E3B0950E82EB8A6D00FB494F90A73173C157EBB2423742BE780  
B494F90A73173C157EBB2423742BE78032F37E4BA97475906CE2F57ED4FA51C6  
32F37E4BA97475906CE2F57ED4FA51C6B4214AB1C38EEC8810C6DC191F7D06AF  
B4214AB1C38EEC8810C6DC191F7D06AFC984AA702B9A21610A328C2AEDC023CC

NOME: FLAVIO PAOLETTI  
CODICE FISCALE: PLTFLV65E05L424B  
DATA FIRMA: 28/09/2015 13:17:40  
IMPRONTA: 1CBD8C8B977A64F9B1DCDCACE5BC1E92C245F2CD4E20F3A1A5ACC5062A218DFB  
C245F2CD4E20F3A1A5ACC5062A218DFB46B56A0D7E288FE786B1467FB2A8B5F2  
46B56A0D7E288FE786B1467FB2A8B5F2617A418D46A3A865D2ED129FD9548547  
617A418D46A3A865D2ED129FD9548547660F9A26E9E60FC0E2B85D5BE9195183